

## Relazione del Sen. Claudio Micheloni in Commissione Affari Esteri

---

*tenuta il 5 giugno 2007 sulla Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005*

### 1. Intervento

Il relatore MICHELONI (*Ulivo*) riferisce sul disegno di legge in titolo segnalando in primo luogo che l'Accordo in ratifica è volto a promuovere la collaborazione tra l'Italia e la Grecia nell'ambito della realizzazione del Progetto IGI di una connessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas naturale mediante gasdotto sottomarino al fine di importare in Italia 8 miliardi di metri cubi di metano all'anno, prodotti nell'area del Caspio, nella quale sono ubicate il 20 per cento circa delle riserve mondiali di gas. In particolare, evidenzia che tale progetto fa parte di un più ampio programma di interconnessione della rete di trasporto greca con quella turca (già in corso di costruzione), e di completamento delle interconnessioni dell'area turca con le produzioni della regione caspica. Nel complesso, pertanto, il progetto di interconnessione prevede la realizzazione di una condotta sottomarina di circa 210 chilometri tra le coste greche e italiane, di un gasdotto di 590 chilometri in territorio greco, di un gasdotto di 300 chilometri circa per la connessione delle reti greca e turca e, infine, dal potenziamento della rete interna della Turchia.

In questo quadro, sottolinea l'importanza strategica dell'Accordo in esame, in quanto consente di aprire una nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Esso inoltre, secondo le linee della politica energetica italiana, è volto a mutare il ruolo dell'Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal Nord Africa, dall'area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di gas naturale, con ulteriori benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. Evidenzia, poi, come si tratti del primo progetto di gasdotto realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas attuata in base alle direttive 98/30/CE e 2003/55/CE e sviluppato secondo le nuove logiche di mercato da parte di soggetti indipendenti dall'operatore dominante ENI.

Osserva, inoltre, che l'Accordo in esame è intervenuto tra le autorità di governo delle due Parti a seguito dell'analogo Accordo, che ha gettato le basi del progetto delineato, sottoscritto a livello ministeriale tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco ad Atene il 24 giugno 2005 in quanto è stata riscontrata l'esigenza - sul versante politico internazionale - di costruire un quadro stabile di relazioni tra gli Stati coinvolti dal progetto, nonché - sul piano interno - di facilitare una gestione coordinata delle azioni amministrative che involgono le competenze di varie amministrazioni. Cita al riguardo la valutazione di impatto ambientale, che dovrà essere condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in coordinamento con l'analogo Ministero greco, e che dovrà riguardare il progetto nella sua interezza; il

rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Ministero dei trasporti; l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e le relative attività espropriative, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con gli enti territoriali locali interessati.

Nel merito, rileva che nel preambolo vengono evocate le disposizioni comunitarie e internazionali di riferimento, tra le quali figurano: la decisione 1229/2003/CE, che, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (*Trans-European Networks – Energy*), ha individuato nella rete di connessione con le aree di produzione del Caspio uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l'intera Europa, la cui realizzazione peraltro potrà essere finanziata con i fondi europei, così come già avvenuto per la fase di studio di fattibilità del progetto medesimo; l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale che prevede che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigionamento di gas, quali gli *interconnector*, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l'obbligo di consentire l'accesso dei terzi a tale infrastruttura; nonché le disposizioni internazionali in tema di impatto ambientale e protezione dell'ambiente marino.

Tra le disposizioni dell'Accordo meritevoli di attenzione, segnala l'articolo 2, paragrafo 3, in base al quale la Grecia, quale paese di transito, si impegna a gestire il gasdotto sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo tale da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza e alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell'adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale. L'articolo 2, paragrafo 4, sancisce l'impegno del Governo italiano ad inserire il progetto IGI tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta legge obiettivo, al fine di semplificarne e centralizzarne gli *iter* autorizzativi (come peraltro già attuato con altre infrastrutture di approvvigionamento di gas), nel pieno rispetto tuttavia della normativa internazionale di cui alla Convenzione di Espoo del 1991 circa l'obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale di progetti in ambito transfrontaliero, con particolare riguardo ai gasdotti di grande diametro. Segnala inoltre l'articolo 3, che assegna al Comitato di coordinamento, istituito col precedente Accordo del 2005 il compito di supervisionare il coordinamento delle attività autorizzative e di sviluppo del progetto, nonché la fase realizzativa e di gestione del medesimo. Nella relazione che accompagna il provvedimento, infine, si fa presente che l'Accordo in esame costituisce una base per un futuro accordo intergovernativo trilaterale esteso alla Turchia, con riferimento alla parte di gasdotto che attraversa l'intero territorio turco, posto che l'Accordo intergovernativo firmato nel 2003 tra Grecia e Turchia che disciplina l'interconnessione tra le reti di Grecia e Turchia (di cui l'accordo in oggetto costituisce il parallelo corrispondente) non è, infatti, sufficiente per fornire adeguate garanzie all'Italia.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

## 2. Intervento

Il relatore MICHELONI (*Ulivo*) replica alle osservazioni del senatore Martone in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, ricordando le disposizioni di diritto internazionale e comunitario che assicurano la protezione all'ambiente nel contesto della realizzazione dei progetti in argomento e che impongono la valutazione dell'impatto ambientale per opere transfrontaliere, richiamate anche nel parere espresso dalla Commissione ambiente.